ARMÒNIA

Informativa ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 24/23

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali". Il D. Lgs. 24/2023 introduce novità in materia di segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing), estendendo i perimetri soggettivi (chi può fare una segnalazione), oggettivi (cosa può essere segnalato), nonché l'iter di gestione della segnalazione (come segnalare).

Cosa si può segnalare

I comportamenti illegittimi, ossia atti od omissioni (violazioni), avvenuti nello svolgimento dell'attività lavorativa o che abbiano un impatto sulla stessa, che arrechino o che possano arrecare danno o pregiudizio (economico, patrimoniale o anche solo reputazionale) ad Armònia SGR e/o ai suoi dipendenti, o che ledano l'interesse pubblico o l'integrità, e che:

- si qualifichino come illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- violino le disposizioni del Modello di Organizzazione e Gestione di Armònia SGR ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- siano rilevanti come reati presupposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- violino le disposizioni normative e regolamentari nazionali o dell'Unione Europea; o
- non siano conformi alle normative interne.

Le segnalazioni possono riguardare anche l'induzione a o la richiesta di commettere una violazione e possono concernere le seguenti tematiche (elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Corruzione o concussione
- Riciclaggio di denaro
- Violazioni della normativa sulle Sanzioni Finanziarie
- Insider trading e/o manipolazione del mercato
- Violazioni delle norme su omaggi ed ospitalità aziendali
- Violazioni della privacy
- Conflitti di interesse
- Frode
- Divulgazione di informazioni riservate
- Bullismo e molestie
- Violazione del Codice Etico e del Codice di Condotta

Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa. Le segnalazioni devono essere puntuali e per quanto possibile circostanziate.

Possono inviare segnalazioni "whistleblowing" sia i dipendenti di Armònia SGR sia le terze parti.

Come segnalare

Canale di segnalazione interno

Chiunque intenda effettuare una segnalazione può accedere alla Piattaforma predisposta dalla SGR mediante connessione al sito https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/armonia/29672.

Attraverso la Piattaforma, il segnalante verrà guidato in ogni fase della segnalazione e gli verrà richiesto, al fine di circostanziare al meglio la stessa, di compilare una serie di moduli. **Per questioni di riservatezza, si suggerisce di accedere alla Piattaforma utilizzando un pc diverso da quello aziendale**.

La segnalazione attraverso la Piattaforma può essere presentata:

a) **in forma scritta**, mediante compilazione di un apposito formulario ivi reso disponibile;

b) **in forma orale,** mediante sistema di messaggistica vocale con registrazione. La segnalazione orale può essere in forma anonima o nominativa. Nel caso di segnalazione orale anonima, la registrazione vocale sarà caratterizzata dalla distorsione della voce onde evitare il riconoscimento del segnalante;

c) **durante un incontro diretto**, su richiesta del segnalante, con le funzioni competenti (segnatamente, il Responsabile Whistleblowing, quale gestore del canale di segnalazione interna, ed eventualmente l'OdV).

Il canale di segnalazione interno c.d. "whistleblowing" non può essere utilizzato dalle terze parti per proporre un reclamo relativo al rapporto commerciale. Si rinvia a quanto previsto in materia di gestione dei reclami.

Modalità di gestione delle segnalazioni presentate tramite il canale interno

Il Responsabile Whistleblowing di Armònia SGR:

- dà avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- fornisce riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento.

Scelta del canale di segnalazione

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati ad utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

In aggiunta al descritto canale di segnalazione interno, il personale può trasmettere direttamente alla competente Autorità di Vigilanza, come previsto all'art. 4-duodecies del TUF, le segnalazioni riferite a presunte violazioni delle norme del TUF nonché di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie, incluse violazioni del Regolamento UE n. 596/2014 in materia di abusi di mercato o del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. canale di segnalazione esterno).

Le suddette segnalazioni potranno essere comunicate:

1) a **Banca d'Italia** alla casella di posta elettronica whistleblowing-vigilanza@bancaditalia.it, oppure via posta ordinaria all'indirizzo Banca d'Italia, via Nazionale, n. 91 - 00184 Roma,

all'attenzione del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria - Servizio CRE - Divisione SRE (recando sulla busta la dicitura "riservato"), utilizzando il modulo predisposto dall'Autorità scaricabile alla pagina internet https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/whistleblowing/index.html.

2) alla **Consob** tramite casella di posta elettronica whistleblowing@consob.it, utilizzando i moduli e seguendo le istruzioni reperibili sul sito internet alla pagina https://www.consob.it/web/area-pubblica/wistleblowing-ricezione-segnalazioni, o mediante contatto telefonico al numero telefonico 0039 06 8411099 oppure mediante posta cartacea all'indirizzo: CONSOB, Via G. B. Martini 3, 00198, Roma.

Altri canali di segnalazione

Al ricorrere di certe condizioni il segnalante può utilizzare i seguenti canali:

- esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Canali di segnalazione esterni e divulgazione pubblica

Inoltre, in attuazione del D.Lgs. 24/23 l'**Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC)** è stata identificata come autorità preposta alla ricezione e gestione delle segnalazioni esterne, anche attraverso una piattaforma informatica che raccoglie le segnalazioni effettuate, pure in forma anonima.

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna ad ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interno ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- ha già effettuato una segnalazione interna (e la stessa non ha avuto seguito nei termini di legge);
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Inoltre, la persona segnalante può rivolgersi ad ANAC anche per notificare eventuali atti ritorsivi.

La segnalazione esterna viene acquisita da ANAC mediante i canali dalla stessa predisposti: piattaforma informatica, segnalazioni orali, incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Per i maggiori informazioni su cosa può essere segnalato e come effettuare la segnalazione all'ANAC, si rinvia alle indicazioni fornite da tale Autorità, presenti in una sezione dedicata del sito internet della stessa.

Il segnalante può, infine, effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.